

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

(C. I. S. S. - OSSOLA)
Via Mizzoccola 28 – 28845 DOMODOSSOLA (VB)

Copia

DETERMINAZIONE DIRETTORE N. 387 DEL 30/10/2025

OGGETTO:

**RINNOVO ANNUALE CASELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
RIPIOSSOLA@PEC.IT PERIODO DAL 27/11/2025 AL 26/11/2026 DITTA ARUBA PEC
SPA - CIG B8E2008F0E**

LA SOSTITUTA DEL DIRETTORE

Ai sensi degli art. 107 e 109, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il Verbale di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 26/06/2025 con cui si proroga sino al 31/12/2025 l’incarico assegnato alla Responsabile dell’Area Servizi Sociali Territoriali A.S.S. Sonia MANINI quale Sostituta del Direttore, nelle more della concretizzazione delle procedure di reclutamento del profilo dirigenziale;

Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 98 del 24/04/2025, avente ad oggetto l’attribuzione degli incarichi di Elevata Qualificazione, ai sensi Capo II del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il comparto funzioni locali del 22/11/2022 e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi;

Viste le disposizioni contenute agli artt. 184 e 191 del T.U.E.L. n. 267/2000 relative alla liquidazione delle spese ed alle regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese;

Visti il D.Lgs. 267/2000, il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Tenuto conto di quanto dispone il vigente regolamento di contabilità;

Vista la Deliberazione di Assemblea Consortile n. 2 del 17/02/2025 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2025/2027 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10 d.lgs. n. 118/2011);

Considerato che il Codice dell’Amministrazione Digitale, istituito con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, successivamente modificato e integrato prima con il decreto legislativo 22 agosto 2016 n. 179 e poi con il decreto legislativo 13 dicembre 2017 n. 217, prevede che le Pubbliche Amministrazioni comunichino tra di loro con posta elettronica;

Considerato che per tutte le comunicazioni riguardanti la “Convenzione per l’Affidamento del Servizio di Accoglienza ed Assistenza di Cittadini Stranieri richiedenti Protezione Internazionale”, l’Ufficio Territoriale del Governo del Verbano Cusio Ossola richiede l’utilizzo di una PEC unicamente dedicata;

Dato atto che il servizio di fornitura dell'indirizzo di posta elettronica certificata ripiossola@pec.it è in scadenza il 26/11/2025;

Considerata la necessità del Consorzio di procedere al rinnovo del servizio di fornitura della casella posta elettronica certificata ripiossola@pec.it, dedicata unicamente alle comunicazioni con l'Ufficio Territoriale del Governo del Verbano Cusio Ossola, per il periodo dal 27/11/2025 al 26/11/2026;

Visto l'art. 229 comma 2 del D.lgs. 36/2023 Codice dei Contratti pubblici ai sensi del quale le disposizioni del codice con relativi allegati acquistano efficacia il 01 luglio 2023;

Visto art. 14 del D.lgs. 36/2023, che stabilisce le soglie di rilevanza europea;

Visto l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 che disciplina gli affidamenti diretti di importo inferiore a 140.000,00 euro Iva esclusa, anche senza consultazione di più operatori economici;

Visto l'art.17, comma 2 del d.lgs. 36/2023 che dispone: *"In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale"*. Il comma 1 prevede che *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"*.

Preso atto che con il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2016 n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo del MEPA, da Euro 1.000,00 ad Euro 5.000,00;

Preso atto che per acquisti di importo inferiore a 1.000 euro, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della L. 27/12/2006, n. 296 è possibile procedere senza utilizzare mezzi telematici;

Le prestazioni in oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il modesto valore, particolarmente distante dalla soglia comunitaria stessa;

In conformità a quanto disposto dall'art. 53 comma1, del d.lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'art.106

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante. (Se si la garanzia definitiva è del 5%)

Ai sensi del comma 1 dell'art. 52 del Nuovo Codice dei Contratti è previsto che *"nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50 comma 1, lettera a) e b), di importo inferiore a 40.000 Euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti"*;

Dato atto che, pertanto, si è provveduto a verificare sul sito della Ditta ARUBA PEC S.p.A. sita in Via san Clemente, 53 Ponte San Pietro (BG) un preventivo di spesa per fornitura della casella posta elettronica certificata ripiossola@pec.it;

Preso atto che il preventivo di spesa della Ditta ARUBA PEC S.p.A. per il rinnovo della fornitura della casella di posta elettronica certificata ripiossola@pec.it, è pari ad € 25,00 (IVA di legge esclusa) e ritenuto congruo;

Dato atto che:

- il Codice Identificativo Gara (CIG) assegnato è il seguente: B8E2008F0E;
- è stata verificata la regolarità contributiva della Aruba PEC S.p.A. – Partita IVA 01879020517, come da DURC protocollo INAIL _ 50720370, agli atti dell'Ente;

Considerato che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può essere derogato per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 Euro;

Visto il Bilancio di Previsione 2025/2027;

DETERMINA

- 1) Di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) Di approvare il preventivo pervenuto dalla Ditta ARUBA S.p.A., per un importo pari ad Euro 25,00 (IVA di legge esclusa), ritenendolo adeguato alle esigenze del Consorzio;
- 3) Di affidare alla Ditta Aruba PEC S.p.A. il rinnovo della fornitura della casella di posta elettronica certificata ripiossola@pec.it, necessaria alle funzioni istituzionali del Consorzio, per il periodo dal 27/11/2025 al 26/11/2026, per un importo pari ad € 25,00 (IVA di legge esclusa);
- 4) Di impegnare sul Bilancio di Previsione 2025/2027, Esercizio 2025 la spesa di € 30,50 (IVA di legge inclusa) relativa all'affidamento del servizio di cui al precedente punto 2), in favore della Ditta ARUBA PEC S.p.A., sita in via San Clemente, 53 - Ponte San Pietro (BG) – Partita IVA 01879020517, come da prospetto sotto riportato:

CIG	Settore	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €	Creditore
B8E2008F0E	ENTE	2025	790	01111	800	419	21	U.1.03.02.19.999	30,50	ARUBA PEC S.P.A.

5) Di confermare che con l'accettazione del presente affidamento l'Impresa assume, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e si impegna alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge 136/2010;

6) Di dare atto che, in adempimento dell'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, il presente atto verrà pubblicato nel sito internet del CISS Ossola, nell'ambito dei dati della sezione "Amministrazione trasparente>Provvedimenti>Provvedimenti dirigenti amministrativi, per la durata di anni cinque;

ALTRE INFORMAZIONI:

Responsabile del procedimento (artt. 4-6 legge 241/1990): la sottoscritta MANINI Sonia

Ricorsi: ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Piemonte nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Conflitto d'interessi: in relazione all'adozione del presente atto, per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento interno, si attesta che:

[X] non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e del Codice di comportamento del CISS Ossola;
[X] non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art. 7 del DPR 62/2013 e del Codice di comportamento del CISS Ossola.

LA SOSTITUTA DEL DIRETTORE

F.to: Sonia MANINI

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto e la copertura monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lett. a punto 2 DL 78/2009).

La Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Barbara NESTI

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
